

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 ottobre 2019, n. 0196/Pres.

Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 – 2020 – 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)

Modifiche e integrazioni approvate da:

DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, L.R. 3/2020, come sostituito dall'art. 1, comma 1, L. R. 10/2020 (B.U.R. 20/5/2020, S.O. n. 21).

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 996/2020 relativa al temporaneo nuovo inquadramento dell'Art bonus FVG.

Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, c. 2, L.R. 26/2020 (B.U.R. 7/1/2021, S.O. n. 2).

DPRReg. 17/9/2021, n. 0156/Pres. (B.U.R. 29/9/2021, n. 39).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 12, L.R. 16/2021 (B.U.R. 5/11/2021, S.O. n. 35).

DPRReg. 2/2/2022, n. 006/Pres. (B.U.R. 16/2/2022, n. 7).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 3 e 24, L.R. 22/2022 (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 49).

DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 29, L.R. 13/2023 (B.U.R. 11/8/2023, S.O. n. 27).

CAPO I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Definizioni

CAPO II
REGIMI DI AIUTO
Tipologie e requisiti dei beneficiari delle erogazioni liberali

- Art. 3 Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
- Art. 4 Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013
- Art. 5 Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014
- Art. 6 Cumulo

CAPO III
BENEFICIARI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

- Art. 7 Beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità
- Art. 8 Intensità dell'agevolazione

CAPO IV
PROGETTI FINANZIABILI, PROMOTORI E ACCREDITAMENTO

- Art. 9 Progetti finanziabili
- Art. 10 Promotori dei progetti finanziabili
- Art. 11 Modalità di accreditamento dei promotori dei progetti finanziabili
- Art. 11 bis Inammissibilità della domanda di accreditamento
- Art. 12 Accredimento dei promotori
- Art. 13 Presentazione dei progetti finanziabili oggetto di erogazione liberale
- Art. 13 bis Inammissibilità della presentazione del progetto
- Art. 14 Accredimento automatico dei promotori
- Art. 15 Individuazione dei progetti
- Art. 15 bis Elenco dei progetti
- Art. 16 Commissione di valutazione
- Art. 17 Obblighi dei promotori accreditati

CAPO V
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

- Art. 18 Domanda di contributo e relativa documentazione
- Art. 19 Presentazione della domanda di contributo

Art. 20 Inammissibilità della domanda di contributo

CAPO VI
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, PRENOTAZIONE, CONCESSIONE E FRUIZIONE DEL
CONTRIBUTO

Art. 21 Istruttoria delle domande, prenotazione e concessione del contributo

Art. 22 Modalità di erogazione delle liberalità

Art. 23 Obblighi dei beneficiari

Art. 24 Fruizione del credito d'imposta

CAPO VII
ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 25 Ispezioni e controlli

Art. 26 Revoca e rideterminazione del contributo

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 Disposizione di rinvio

Art. 28 Norme transitorie

Art. 29 Entrata in vigore

Allegato A Abrogato

CAPO I FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 – 2020 – 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), di seguito legge, definisce le condizioni specifiche per la concessione dei contributi nella forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- a) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
 - b) grandi imprese (GI): le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese di cui alla lettera a);
 - c) prevalenza delle finalità rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale: la prevalenza delle finalità rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale, ricavata dal fatturato in relazione all'ultimo bilancio approvato riferito all'attività culturale o alla valorizzazione del patrimonio culturale e dal costo del personale impiegato nella realizzazione di attività culturali o nella valorizzazione del patrimonio culturale;
 - d) progetti d'intervento finanziabili: i progetti proposti dai promotori accreditati di cui alla lettera e) e i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) inseriti nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 1;
 - d bis) conclusione del progetto: l'avvenuta conclusione della totalità delle attività oggetto dell'intervento inserito nell'elenco di cui all'articolo 15 bis;¹
 - e) promotori accreditati: i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 10, accreditati ai sensi degli articoli 11 e 12 o dell'articolo 14;
 - f) beneficiari dell'erogazione liberale: i promotori di cui alla lettera e), i cui progetti d'intervento sono stati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 15 bis²;

¹ Lettera aggiunta da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

² Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

- g) beneficiari dell'agevolazione nella forma del credito d'imposta: le persone fisiche,³ le imprese e le fondazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 7, che abbiano effettuato un'erogazione liberale a favore di uno dei beneficiari di cui alla lettera f), per la realizzazione di uno dei progetti di cui alla lettera d);
- h) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

CAPO II REGIMI DI AIUTO

Art. 3

(Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013)

1. Per le imprese operanti in tutti i settori economici, salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, i contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima impresa unica, non supera euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, non può superare euro 100.000,00 nell'arco dei tre esercizi finanziari.

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni

³ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, lett. c), DPR n. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al regolamento (UE) 1407/2013.⁴

Art. 4

(Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013)

1. Per le imprese operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli, i contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1408/2013, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013:

- a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1408/2013, a una medesima "impresa unica", non supera 25.000 euro⁵ nell'arco di tre esercizi fiscali. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il periodo da prendere in considerazione è determinato facendo riferimento agli esercizi fiscali utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato;
- b) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato al predetto regolamento (UE) n. 1408/2013.

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al regolamento (UE) 1408/2013.⁶

Art. 5

(Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014)

⁴ Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁵ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁶ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

1. Per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, i contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 190 del 28 giugno 2014.

2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 717/2014, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 717/2014, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 717/2014, a una medesima impresa unica, non supera 30 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati nello Stato membro interessato.

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al regolamento (UE) 717/2014.⁷

Art. 6 (Cumulo)

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione comunitarie, nazionali e regionali, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto prevista dai regolamenti di cui al Capo II e comunque nel limite massimo di spesa effettivamente sostenuta.

CAPO III BENEFICIARI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Art. 7 (Beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità)

⁷ Comma sostituito da art. 4, c. 1, DPR n. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, i seguenti soggetti⁸:
- a) le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese che, alla data della presentazione della domanda di contributo, soddisfino i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014;
 - b) le grandi imprese;
 - c) le fondazioni, escluse le fondazioni bancarie;⁹
 - c bis) le persone fisiche che non si trovino in stato di interdizione o inabilitazione ovvero non abbiano limitazioni alla capacità di agire tali da non poter disporre delle risorse funzionali all'erogazione liberale.^{10 11}

2. I soggetti di cui al comma 1, possiedono i seguenti requisiti:

- a) hanno la sede legale o operativa ovvero la residenza o il domicilio fiscale¹² in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda;
- b) finanziano uno dei progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b);
- c) finanziano i progetti con un importo minimo pari a:
 - 1) 10.000,00 euro per le fondazioni, le grandi e medie imprese;
 - 2) 5.000,00 euro per le micro e piccole imprese, nonché per le persone fisiche¹³.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), possiedono, inoltre, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) sono regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese delle CCIAA;
- b) non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o non sono sottoposti a procedure concorsuali o non hanno in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
- c) non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d),¹⁴ del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- d) rispettano le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
- e) non si trovano nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia.

⁸ Parole soppresse da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 17/9/2021, n.0156/Pres. (B.U.R. 29/9/2021, n. 39).

⁹ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, c. 2, L.R. 26/2020 (B.U.R. 7/1/2021, S.O. n. 2), per gli anni 2021 e 2022 sono ammissibili al contributo anche le fondazioni bancarie.

¹⁰ Lettera aggiunta da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 17/9/2021, n.0156/Pres. (B.U.R. 29/9/2021, n. 39).

¹¹ Lettera sostituita da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

¹² Parole aggiunte da art. 1, c. 1, lett. c), DPRReg. 17/9/2021, n.0156/Pres. (B.U.R. 29/9/2021, n. 39).

¹³ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPRReg. 2/2/2022, n. 006/Pres. (B.U.R. 16/2/2022, n. 7).

¹⁴ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

4. I soggetti di cui al comma 1, lettera c) possiedono, inoltre, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) sono iscritti nel registro delle persone giuridiche;
- b) non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d),¹⁵ del decreto legislativo 231/2001;
- c) non si trovano nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia.

5. (ABROGATO).¹⁶

Art. 8 (Intensità dell'agevolazione)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 7, è riconosciuto un credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di *aiuti de minimis*, nelle seguenti misure:

- a) 40 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a);
- b) 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).

CAPO IV PROGETTI FINANZIABILI, PROMOTORI E ACCREDITAMENTO

Art. 9 (Progetti finanziabili)

1. Sono finanziabili i seguenti progetti:

- a) progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia aventi le finalità di cui all'articolo 1, promossi dai soggetti di cui all'articolo 10;
- b) progetti d'intervento previsti all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, localizzati in Friuli Venezia Giulia.

Art. 10 (Promotori dei progetti finanziabili)

1. Sono promotori dei progetti finanziabili di cui all'articolo 9, comma 1 lettera a)¹⁷:

- a) i Comuni del Friuli Venezia Giulia;

¹⁵ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

¹⁶ Comma abrogato da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

¹⁷ Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

- a bis) gli altri soggetti pubblici con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia;¹⁸
- b) ¹⁹ i soggetti privati, senza di scopo di lucro, con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano nello statuto o nell'atto costitutivo l'indicazione delle finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale;
- b bis) le società cooperative con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano nello statuto o nell'atto costitutivo l'indicazione delle finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale;²⁰
- b ter) gli enti religiosi civilmente riconosciuti con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia.²¹

1 bis. La finalità prevalentemente o esclusivamente rivolta alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale prevista dal comma 1, lettere b) e b bis) può essere accertata anche in base all'incidenza dei costi per tali finalità oppure al numero di addetti impiegati per tali finalità.²²

Art. 11

(Modalità di accreditamento dei promotori dei progetti finanziabili)

1. I promotori dei progetti predispongono e presentano la domanda di accreditamento esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle domande di accreditamento, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

1 bis. Nel caso in cui il medesimo promotore presenti più domande di accreditamento, è presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda valida presentata in ordine di tempo.²³

2. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura.

¹⁸ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 2/2/2022, n. 006/Pres. (B.U.R. 16/2/2022, n. 7).

¹⁹ Parole soppresse da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 2/2/2022, n. 006/Pres. (B.U.R. 16/2/2022, n. 7).

²⁰ Lettera aggiunta da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

²¹ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 2/2/2022, n. 006/Pres. (B.U.R. 16/2/2022, n. 7).

²² Comma aggiunto da art. 2, c. 2, DPRReg. 2/2/2022, n. 006/Pres. (B.U.R. 16/2/2022, n. 7).

²³ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

3. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla cultura.

4. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 10 e la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente l'accreditamento;
- b) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- b bis) il documento conforme alle prescrizioni dell'Agenzia delle Entrate²⁴ attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.²⁵

5. I fac-simili dei documenti di cui al comma 4 sono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.

Art. 11 bis

(Inammissibilità della domanda di accreditamento)²⁶

1. Sono inammissibili e sono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 10;
- b) prive delle dichiarazioni sostitutive e delle attestazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettere a) e b);
- c) inoltrate con modalità diverse da quella prevista dall'articolo 11, comma 1.

Art. 12

(Accreditamento dei promotori)

1. I promotori che presentano domanda di accreditamento, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, sono inseriti in un elenco regionale, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.

2. L'accREDITAMENTO decorre dalla data della domanda²⁷.

²⁴ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

²⁵ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

²⁶ Articolo aggiunto da art. 3, c. 1, DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

²⁷ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

3. Qualunque modifica dello statuto o dell'atto costitutivo del promotore accreditato, inserito nell'elenco di cui al comma 1, è tempestivamente comunicata alla Direzione centrale competente in materia di cultura.

4. La perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 10 comporta la cancellazione dall'elenco. La cancellazione è disposta con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura.

Art. 13

(Presentazione dei progetti finanziabili oggetto di erogazione liberale)

1. I soggetti di cui all'articolo 10, accreditati ai sensi dell'articolo 12,²⁸ presentano alla Regione, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, i progetti d'intervento che intendono candidare a finanziamento²⁹, redatti secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione dei progetti d'intervento finanziabili, pubblicate sulla medesima pagina web. Ciascun progetto d'intervento presentato rientra o nella tipologia di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) o in quella di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).

1 bis. Nel caso in cui il medesimo promotore presenti più progetti di intervento aventi il medesimo contenuto, è presa in considerazione esclusivamente l'ultima presentazione valida in ordine di tempo.³⁰

2. Costituisce parte integrante della presentazione dei progetti d'intervento la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa del progetto, con indicazione della relativa durata;
- b) il piano finanziario preventivo che indichi i costi relativi al progetto e le eventuali entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici e privati ad esso specificatamente destinati;
- b bis) nel caso di progetti con estensione pluriennale, il piano finanziario preventivo che indichi i costi relativi al progetto e le eventuali entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi

²⁸ Parole soppresse da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10). L'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 196/2019, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del DPREG. 027/2020, si applica dal 2 novembre 2020, come disposto dall'art. 13, c. 2, del medesimo DPRReg. 027/2020.

²⁹ Parole soppresse da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10). L'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 196/2019, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del DPREG. 027/2020, si applica dal 2 novembre 2020, come disposto dall'art. 13, c. 2, del medesimo DPRReg. 027/2020.

³⁰ Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

- pubblici e privati ad esso specificatamente destinati, per ciascun anno di durata del medesimo;³¹
- b ter) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente e la qualità di promotore accreditato, ai sensi del comma 1;³²
 - b quater) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;³³
 - c) l'impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 17, sottoscritto dal legale rappresentante del proponente o da altro soggetto munito di procura;
 - c bis) il documento conforme alle prescrizioni dell'Agenzia delle Entrate³⁴ attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.³⁵

2 bis. I fac-simili dei documenti di cui al comma 2, sono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.³⁶

3. I progetti d'intervento di cui al comma 1 sono valutati dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 16.³⁷

Art. 13 bis

(Inammissibilità della presentazione del progetto)³⁸

1. Sono inammissibili e sono archiviate, in particolare, le presentazioni dei progetti:
- a) presentate da soggetti diversi da quelli accreditati, inseriti nell'Elenco regionale, ai sensi degli articoli 12 e 14;
 - b) prive della documentazione di cui all'articolo 13, comma 2, lettere a), b) o b bis) e delle dichiarazioni sostitutive, delle attestazioni e degli impegni di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b ter), b quater) e c);
 - c) inoltrate con modalità diverse da quella prevista dall'articolo 13, comma 1.

Art. 14

(Accreditamento automatico dei promotori)

1. I Comuni del Friuli Venezia Giulia e³⁹ i soggetti promotori dei progetti di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e di cui all'articolo 1 del decreto legge 83/2014,

³¹ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

³² Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

³³ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

³⁴ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

³⁵ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. e), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

³⁶ Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. f), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

³⁷ Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

³⁸ Articolo aggiunto da art. 6, c. 1, DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

³⁹ Parole aggiunte da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2014, localizzati in Friuli Venezia Giulia,^{40 41} sono automaticamente inseriti nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1.

1 bis. Si applicano le disposizioni dell'articolo 12.⁴²

Art. 15

(Individuazione dei progetti)^{43 44 45 46 47 48}

1. La Giunta regionale individua tra i progetti d'intervento presentati ai sensi dell'articolo 13 quelli finanziabili attraverso erogazioni liberali rilevanti ai fini della concessione di contributi nella forma del credito di imposta, in ragione della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale, dando priorità ai progetti presentati in forma associata ovvero ai progetti presentati singolarmente aventi valenza culturale o economica di livello sovracomunale. La delibera della Giunta regionale è adottata entro novanta giorni dalla presentazione del progetto, previa valutazione positiva della commissione di valutazione di cui all'articolo 16.

2. Le disposizioni del comma 1 trovano applicazione ai progetti promossi dai seguenti soggetti, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10:

- a) musei comunali del Friuli Venezia Giulia;
- b) musei privati a rilevanza regionale inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 8, comma 5 della legge regionale 23/2015;
- c) soggetti gestori dei sistemi bibliotecari di cui all'articolo 25 della legge regionale 23/2015;
- d) biblioteche pubbliche di ente locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 29 della legge regionale 23/2015;
- e) biblioteche di interesse regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 23/2015;
- f) enti locali e altri soggetti titolari di archivi storici, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 23/2015.

3. Le disposizioni del comma 1 trovano, inoltre, applicazione ai progetti previsti dagli accordi di collaborazione di cui all'articolo 12 bis, comma 4, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sottoscritti dall'Ente regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia – ERPAC e dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, in ragione della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia museale.

⁴⁰ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 2/2/2022, n. 006/Pres. (B.U.R. 16/2/2022, n. 7).

⁴¹ Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁴² Comma aggiunto da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁴³ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁴⁴ Lettera aggiunta da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁴⁵ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. c), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁴⁶ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 17/9/2021, n. 0156/ Pres. (B.U.R. 29/9/2021, n. 39).

⁴⁷ Comma aggiunto da art. 8, c. 1, lett. d), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁴⁸ Articolo sostituito da art. 9, c. 1, DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

4. La Giunta regionale individua, sulla base delle graduatorie, i progetti di cui alle seguenti disposizioni della legge regionale 16/2014, promossi dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, che abbiano ottenuto un punteggio minimo dalla stessa definito con delibera da adottarsi entro quindici giorni dal decreto di approvazione delle graduatorie medesime:

- a) articolo 9, comma 2, lettera d) e articolo 14, comma 2;
- b) articolo 23, comma 6;
- c) articolo 24, comma 6;
- d) articolo 26, comma 8;
- e) articolo 27 quater, comma 4;
- f) articolo 28 bis.

5. La Giunta regionale individua, inoltre, sulla base delle graduatorie, i progetti di cui all'articolo 2, commi 1, lettera b), della legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della Giornata in ricordo della tragedia del Vajont e del riconoscimento Memoria del Vajont) che abbiano ottenuto un punteggio minimo dalla stessa definito con delibera da adottarsi entro quindici giorni dal decreto di approvazione delle graduatorie medesime.

6. La Giunta regionale individua ulteriori progetti d'intervento tra i progetti finanziati ai sensi delle seguenti disposizioni della legge regionale 16/2014, promossi dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10:

- a) articolo 9, comma 2, lettera a) e articolo 11;
- b) articolo 9, comma 2, lettera b) e articolo 12;
- c) articolo 9, comma 2, lettera c) e articolo 13;
- d) articolo 18;
- e) articolo 19;
- f) articolo 24, comma 2, lettera a);
- g) articolo 26, comma 2, lettera a);
- h) articolo 30 bis.

7. La Giunta regionale individua ulteriori progetti d'intervento tra i progetti promossi dai seguenti soggetti, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10:

- a) Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT), inseriti nei piani di intervento triennali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 16/2014;
- b) Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia, relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17 bis della legge regionale 16/2014;
- c) Associazione Cineteca del Friuli, relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 16/2014;
- d) Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF), relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16/2014;
- e) Università popolare di Trieste, inseriti nei programmi annuali di intervento, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014;

- f) Fondazione Aquileia, di cui alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area);
- g) Associazione Mittelfest, relativi al festival multidisciplinare di spettacolo dal vivo denominato "Mittelfest";
- h) soggetti di cui all'articolo 28, comma 2 della legge regionale 16/2014, inseriti nelle convenzioni di cui al comma 3 dell'articolo medesimo;
- i) soggetti gestori territoriali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), inseriti nei programmi operativi di cui all'articolo 4 della legge regionale medesima.

8. La Giunta regionale può individuare ulteriori progetti finanziabili attraverso erogazioni liberali rilevanti ai fini della concessione di contributi nella forma del credito di imposta con riferimento a specifiche disposizioni di legge regionale, tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale, promossi dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10. Trovano applicazione le disposizioni del comma 1 in quanto compatibili.

Art. 15 bis (Elenco dei progetti)^{49 50}

1. L'elenco dei progetti finanziabili attraverso erogazioni liberali rilevanti ai fini della concessione di contributi nella forma del credito di imposta è adottato entro il 28 febbraio di ogni anno con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura ed è aggiornato con uno o più decreti del Direttore centrale medesimo. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.

2. L'elenco riporta gli interventi individuati ai sensi dell'articolo 15, nonché i progetti d'intervento previsti dall'articolo 1 del decreto legge 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2014, localizzati in Friuli Venezia Giulia.

3. I progetti di cui all'articolo 15 sono inseriti nell'elenco entro trenta giorni dall'adozione della delibera della Giunta regionale. I progetti previsti dall'articolo 1 del decreto legge 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2014, localizzati in Friuli Venezia Giulia sono inseriti nell'elenco con cadenza trimestrale in ragione di quanto pubblicato sul portale nazionale Art Bonus per interventi con raccolte aperte. Entro i medesimi termini sono accreditati i promotori di cui all'articolo 14, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, qualora non già inseriti nell'elenco di cui all'articolo 12.

⁴⁹ Articolo aggiunto da art. 10, c. 1, DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁵⁰ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, DPRReg. 106/2023, in sede di prima applicazione, l'elenco di cui al presente articolo è adottato entro dieci giorni dall'entrata in vigore del DPRReg. 106/2023 e include gli interventi contenuti nell'Elenco approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 196/2019, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del medesimo DPRReg. 106/2023.

4. I progetti sono cancellati dall'elenco entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione del progetto stesso ovvero entro il 30 gennaio di ogni anno nei casi di cui all'articolo 17, comma 2 ter.

Art. 16
(Commissione di valutazione)

1. La commissione di valutazione dei progetti di cui agli articoli 13, comma 3 e 15, commi 2, 3 e 8,⁵¹ è nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura ed è composta, in relazione alle competenze necessarie per la valutazione dei progetti:

- a) dal Direttore centrale o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato ovvero dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali, o suo delegato;
- c) da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. La commissione di valutazione può essere integrata, motivando tale scelta nel decreto di nomina,⁵² con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, dalle Università regionali o dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

2 bis. La commissione è regolarmente convocata dal presidente quando l'avviso di convocazione sia giunto ai singoli membri almeno due giorni prima della data stabilita per la riunione e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.⁵³

3. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 17
(Obblighi dei promotori accreditati)

⁵¹ Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁵² Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁵³ Comma aggiunto da art. 11, c. 1, lett. c), DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

1. Il promotore accreditato, il cui progetto d'intervento è inserito nell'elenco di cui all'articolo 15 bis⁵⁴, è tenuto a realizzare il progetto qualora il medesimo abbia ricevuto erogazioni liberali a valere sull'Art bonus FVG, a prescindere dall'ammontare delle stesse⁵⁵.

2. La mancata realizzazione del progetto da parte del promotore di cui al comma 1, comporta la non candidabilità di progetti d'intervento nei due anni successivi all'anno di presentazione del progetto non realizzato⁵⁶.

2 bis. I promotori dei progetti inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 15 bis comunicano la conclusione del progetto tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del promotore. Sono esclusi dalla trasmissione della comunicazione:

- a) i promotori di cui all'articolo 15, commi 4, 5, 6 e 7, qualora l'intervento sia oggetto di rendicontazione secondo le disposizioni delle relative leggi di settore;
- b) i promotori di cui all'articolo 1 del decreto legge 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2014, localizzati in Friuli Venezia Giulia, in quanto alla verifica provvede la Direzione centrale competente in materia di cultura dal portale dell'Art bonus nazionale.⁵⁷

2 ter. La mancata trasmissione della comunicazione di cui al comma 2 bis determina la cancellazione dell'intervento dall'elenco di cui all'articolo 15 bis a decorrere dall'anno successivo a quello indicato come anno di conclusione delle attività.⁵⁸

CAPO V

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Art. 18

(Domanda di contributo e relativa documentazione)

1. La domanda di contributo è compilata e presentata, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 7/2000, alla Direzione centrale cultura e sport, attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.

2. I soggetti di cui all'articolo 7, presentano una sola domanda di contributo per ogni progetto finanziabile contenente, in particolare, le seguenti indicazioni:

- a) l'ammontare della somma che si intende erogare, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera c);

⁵⁴ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁵⁵ Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁵⁶ Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁵⁷ Comma aggiunto da art. 12, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁵⁸ Comma aggiunto da art. 12, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

b) il progetto d'intervento oggetto del finanziamento tra quelli inseriti nell'elenco di cui all'articolo 15 bis⁵⁹.

3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente e il rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato;
- b) le attestazioni di presa visione della nota informativa sul procedimento e dell'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23;
- c) il documento conforme alle prescrizioni dell'Agenzia delle Entrate⁶⁰ attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione⁶¹.

4. I fac-simili dei documenti di cui al comma 3 sono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.

5. La mancata indicazione degli elementi di cui al comma 2 e la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a) e b) comporta l'inammissibilità della domanda.

Art. 19

(Presentazione della domanda di contributo)

1. La domanda di contributo è compilata e presentata, nell'anno in cui si intende effettuare l'erogazione liberale, in relazione ad un progetto riferito al medesimo anno e al relativo piano finanziario,⁶² alla Direzione centrale cultura e sport, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle domande, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

⁵⁹ Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁶⁰ Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁶¹ Parole sostituite da art. 10, c. 1, DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁶² Parole aggiunte da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

2. La domanda di contributo di cui al comma 1, è presentata dalle ore 8.00 del 1 marzo alle ore 16.00 del 30 ottobre di ogni anno. Qualora i termini scadano in un giorno festivo, i medesimi si intendono prorogati al primo giorno successivo non festivo.⁶³

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dalla persona fisica,⁶⁴ dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura.

4. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla cultura.

Art. 20

(Inammissibilità della domanda di contributo)

1. Sono inammissibili e vengono archiviate, in particolare, le domande:
- a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 7;
 - b) relative a progetti diversi da quelli di inseriti nell'elenco di cui all'articolo 15 bis⁶⁵;
 - c) prive delle indicazioni di cui all'articolo 18, comma 2;
 - d) prive dei documenti indicati all'articolo 18, comma 3, lettere a) e b);
 - e) inoltrate con modalità diverse da quella prevista dall'articolo 18, comma 1;
 - f) presentate fuori dai termini previsti dall'articolo 19, comma 2.

CAPO VI

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, PRENOTAZIONE, CONCESSIONE E FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 21

(Istruttoria delle domande, prenotazione e concessione del contributo)

1. La Direzione, attraverso l'attività istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande e di quanto previsto all'articolo 18, commi 2 e 3.

2. Entro i primi quindici giorni di ogni mese e con riferimento alle domande di cui all'articolo 19 presentate nel mese precedente, è pubblicato l'elenco delle domande per le quali è stata disposta, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura o suo delegato, la prenotazione delle risorse funzionali alla concessione del contributo nella forma di credito d'imposta, sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata all'Art bonus FVG. La mancata prenotazione, entro il termine ultimo del 15 novembre di ogni anno, per incapienza di risorse destinate ai contributi di cui al presente regolamento,

⁶³ Comma sostituito da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁶⁴ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁶⁵ Parole sostituite da art. 15, c. 1, DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

comporta l'archiviazione d'ufficio delle domande presentate nell'anno stesso e non finanziate.^{66 67}

3. Entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco delle prenotazioni di cui al comma 2, il richiedente effettua l'erogazione liberale dichiarata nella domanda e presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura la documentazione attestante l'avvenuta erogazione liberale. Decorso inutilmente il termine, la prenotazione decade e la domanda si intende rinunciata. Per le domande ammissibili presentate nel mese di ottobre di ogni anno l'erogazione liberale è effettuata entro il 30 novembre dell'anno stesso, a pena di decadenza.⁶⁸

4. Il contributo è concesso con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura o di suo delegato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili; dell'esaurimento delle risorse e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata all'Art bonus FVG.⁶⁹

4 bis. L'importo prenotato è rideterminato d'ufficio qualora l'erogazione liberale effettuata risulti essere inferiore all'erogazione liberale sulla base della quale è parametrato il contributo, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c). L'effettuazione di un'erogazione liberale di importo inferiore ai limiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), comporta la preclusione alla concessione del contributo, ferma restando la validità della prenotazione sino allo scadere del termine di cui al comma 3.⁷⁰

4 ter. L'importo prenotato non è rideterminato d'ufficio qualora l'erogazione liberale effettuata risulti essere superiore all'erogazione liberale sulla base della quale è parametrato il contributo.⁷¹

⁶⁶ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, DPRReg. 2/2/2022, n. 006/Pres. (B.U.R. 16/2/2022, n. 7).

⁶⁷ Comma sostituito da art. 16, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26). Le disposizioni trovano applicazione per le domande presentate a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore del DPRReg. 106/2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 2, del medesimo DPRReg. 106/2023.

⁶⁸ Comma sostituito da art. 16, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26). Le disposizioni trovano applicazione per le domande presentate a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore del DPRReg. 106/2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 2, del medesimo DPRReg. 106/2023.

⁶⁹ Comma sostituito da art. 16, c. 1, lett. c), DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26). Le disposizioni trovano applicazione per le domande presentate a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore del DPRReg. 106/2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 2, del medesimo DPRReg. 106/2023.

⁷⁰ Comma aggiunto da art. 16, c. 1, lett. d), DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26). Le disposizioni trovano applicazione per le domande presentate a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore del DPRReg. 106/2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 2, del medesimo DPRReg. 106/2023.

⁷¹ Comma aggiunto da art. 16, c. 1, lett. d), DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26). Le disposizioni trovano applicazione per le domande presentate a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore del DPRReg. 106/2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 2, del medesimo DPRReg. 106/2023.

4 quater. L'erogazione liberale successiva alla presentazione della domanda di cui all'articolo 18, comma 1, ma antecedente la prenotazione delle risorse di cui al comma 2, non comporta la decadenza dal beneficio tranne che per i casi di inammissibilità della domanda.

72

Art. 22

(Modalità di erogazione delle liberalità)

1. Le erogazioni liberali sono effettuate esclusivamente con bonifico bancario da parte del beneficiario di cui all'articolo 7, comma 1, su un conto corrente intestato al promotore accreditato.⁷³

Art. 23

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
- a) effettuare l'erogazione liberale nell'ammontare indicato in domanda e relativamente al progetto d'intervento ivi individuato;
 - b) effettuare l'erogazione liberale nel termine di cui all'articolo 21, comma 2;
 - c) effettuare l'erogazione liberale con le modalità⁷⁴ di cui all'articolo 22;
 - d) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.

Art. 24

(Fruizione del credito d'imposta)

1. Il credito d'imposta non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), con le modalità previste dalla convenzione con l'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 2, comma 39 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).

2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, indicando il codice

⁷² Comma aggiunto da art. 16, c. 1, lett. d), DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26). Le disposizioni trovano applicazione per le domande presentate a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore del DPRReg. 106/2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 2, del medesimo DPRReg. 106/2023.

⁷³ Comma sostituito da art. 17, c. 1, DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁷⁴ Parole sostituite da art. 18, c. 1, DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

tributo istituito dall'Agenzia medesima. Il codice tributo è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it.

3. Il credito d'imposta è fruibile dal mese successivo a quello del decreto di concessione ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato il decreto medesimo, a pena di decadenza dal diritto di utilizzare in compensazione la quota non usufruita.

CAPO VII ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 25 (*Ispezioni e controlli*)

1. L'amministrazione regionale effettua verifiche a campione sulle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti da parte dei beneficiari; qualora accerti in capo al beneficiario la mancanza dei requisiti per la concessione del contributo, provvede alla revoca del decreto di concessione.

2. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 26 (*Revoca⁷⁵ e rideterminazione del contributo*)

1. Il ⁷⁶ contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) carenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 7 e dichiarati in sede di presentazione della domanda.⁷⁷

2. Il contributo concesso è proporzionalmente rideterminato qualora l'erogazione liberale effettuata risulti essere inferiore all'erogazione liberale sulla base della quale è stato parametrato il contributo, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c).

3. La revoca ⁷⁸ del contributo e la rideterminazione del contributo comportano la restituzione delle somme eventualmente già fruite o fruite in eccesso, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000. Il credito d'imposta è restituito utilizzando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici

⁷⁵ Parole soppresse da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 2/2/2022, n. 006/Pres. (B.U.R. 16/2/2022, n. 7).

⁷⁶ Parole soppresse da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 2/2/2022, n. 006/Pres. (B.U.R. 16/2/2022, n. 7).

⁷⁷ Lettera sostituita da art. 19, c. 1, DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁷⁸ Parole soppresse da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 2/2/2022, n. 006/Pres. (B.U.R. 16/2/2022, n. 7).

dell'Agenzia delle Entrate, indicando l'importo dovuto come importo a debito, con il medesimo codice tributo utilizzato per la compensazione.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 (Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate al Capo II, nonché, alla legge regionale 7/2000.

Art. 28 (Norme transitorie)

1. Nelle more degli adeguamenti tecnologici dei sistemi informatici le domande di accreditamento dei soggetti promotori, le presentazioni dei progetti⁷⁹ e le domande di contributo di cui al presente regolamento sono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del richiedente. Il messaggio di posta elettronica certificata ha ad oggetto l'indicazione "LR 13/2019 art. 7, commi da 21 a 31 – Art bonus regionale".

2. Le domande di cui al comma 1, redatte esclusivamente⁸⁰ su modelli approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicati sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura, sono sottoscritte, esclusivamente con firma digitale,⁸¹ dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura.

3. La firma digitale apposta sulla domanda o sulle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a), 13, comma 2, lettera b ter) e 18, comma 3, lettera a) è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h).⁸²

4. La domanda di accreditamento e la relativa documentazione, sono presentate alla Regione dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. (ABROGATO).⁸³

⁷⁹ Parole aggiunte da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁸⁰ Parole aggiunte da art. 12, c.1, lett. b), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁸¹ Parole aggiunte da art. 12, c.1, lett. c), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁸² Comma sostituito da art. 12, c. 1, lett. d), DPRReg. 20/2/2020, n. 027/Pres. (B.U.R. 4/3/2020, n. 10).

⁸³ Comma abrogato da art. 20, c. 1, DPRReg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

6. (ABROGATO).⁸⁴.

7. (ABROGATO).⁸⁵

8. (ABROGATO).⁸⁶

Art. 29
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

⁸⁴ Comma abrogato da art. 20, c. 1, DPREg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁸⁵ Comma abrogato da art. 20, c. 1, DPREg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

⁸⁶ Comma abrogato da art. 20, c. 1, DPREg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).

allegato A¹

(riferito all'articolo 28, comma 5)

Elenco dei progetti d'intervento finanziabili per l'anno 2019

¹ Allegato abrogato da art. 22, c. 1, DPREg. 19/6/2023, n. 0106/Pres. (B.U.R. 28/6/2023, n. 26).